



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2010 (15.11)
(OR. en)**

16208/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0313 (NLE)**

**AELE 78
CH 58
FL 34
AGRI 464**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	11 novembre 2010
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 645 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.11.2010
COM(2010) 645 definitivo

2010/0313 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso "l'accordo agricolo") è stato esteso al Principato del Liechtenstein¹. L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ha modificato l'accordo agricolo aggiungendovi l'allegato 12. Di conseguenza, occorre modificare anche l'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, affinché la protezione delle indicazioni geografiche si applichi anche al Liechtenstein.

2. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio designi la persona o le persone abilitate a firmare a nome dell'Unione l'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo concluso fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein (in appresso "l'accordo"), che sarà concluso in una fase successiva.

¹ GU L 270 del 13.10.2007, pag. 6.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli³ (in appresso "l'accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli⁴ (in appresso "l'accordo aggiuntivo") è entrato in vigore il 13 ottobre 2007.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, che modifica l'accordo agricolo inserendovi un nuovo allegato 12.
- (4) L'Unione europea, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera hanno convenuto che è necessario modificare anche l'accordo aggiuntivo, al fine di tener conto della protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.
- (5) È opportuno concludere l'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo (in appresso

² GU C...

³ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁴ GU L 270 del 13.10.2007, pag. 6.

"l'accordo"), firmato dalla Commissione il (...), conformemente alla decisione 2010/XXX del Consiglio del [...] ⁵,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso "l'accordo").

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento d'approvazione di cui all'articolo 3 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁵ GU ... del, ..., pag.

ALLEGATO

ACCORDO

Accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

L'Unione europea (in appresso denominata "l'Unione"), la Confederazione svizzera (in appresso denominata "la Svizzera") e il Principato del Liechtenstein (in appresso denominato "il Liechtenstein"), in appresso denominate "le parti",

risolute a promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (in appresso "IG") nonché a facilitare, tramite la protezione da esse accordata nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso "accordo agricolo"), i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari originari delle parti, che beneficiano di una IG ai sensi della rispettiva regolamentazione, e di aggiornare regolarmente l'elenco delle IG protette dal presente accordo,

considerando quanto segue:

- (1) La legislazione svizzera in materia di IG per i prodotti agricoli e alimentari si applica al Liechtenstein.
- (2) Alcune IG del registro nazionale svizzero possono essere costituite da nomi geografici presenti sul territorio del Liechtenstein e l'area geografica di queste IG può comprendere detto territorio.
- (3) In virtù dell'accordo aggiuntivo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, che estende a quest'ultimo l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso "l'accordo aggiuntivo"), l'accordo agricolo si applica anche al Liechtenstein.
- (4) In virtù dell'accordo aggiuntivo i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti originari della Svizzera.
- (5) È opportuno modificare l'accordo aggiuntivo affinché l'aggiunta di un nuovo allegato all'accordo agricolo, concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine della Svizzera e dell'Unione per i prodotti agricoli e alimentari, si applichi anche al Liechtenstein,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Modifiche

L'accordo aggiuntivo è così modificato:

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"Gli adeguamenti apportati agli allegati da 4 a 12 dell'accordo agricolo, relativi al Liechtenstein, figurano nell'allegato del presente accordo ("accordo aggiuntivo") e ne costituiscono parte integrante."

2. Nell'allegato, il titolo "Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 11 dell'accordo agricolo" è sostituito dal seguente:

"Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 12 dell'accordo agricolo".

3. Al titolo suindicato è aggiunto il seguente paragrafo:

"Allegato 12, Protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

La zona geografica delle seguenti IG svizzere protette a norma dell'allegato 12, appendice 1, comprende anche il territorio del Liechtenstein:

- Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (DOP)
- St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (IGP)."

Articolo 2 Versioni linguistiche

Il presente accordo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3 Entrata in vigore

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.
2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
3. Il presente regolamento entra in vigore il [...].

SCHEDA FINANZIARIA		fiche fin/10/477776 DDG/tm 6.0.2005.1-2010		
		DATE: 14.7.2010		
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti		STANZIAMENTI: B2010: 14 079,7 Mio EUR	
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli			
3.	BASE GIURIDICA: Il trattato e in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v)			
4.	OBIETTIVI: Istituire una protezione reciproca delle indicazioni geografiche nell'ambito degli scambi di prodotti agricoli tra le parti.			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2010 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (Mio EUR)
5.0	SPESE - A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - AUTORITÀ NAZIONALI - ALTRI	-	-	-
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	-	-
		2012	2013	2014
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA			
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-
5.2	METODO DI CALCOLO: -			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI/NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI/NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SI/NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SI/NO
OSSERVAZIONI: La proposta riguarda la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo in vigore fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, al fine di tener conto della protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. La misura non ha incidenze finanziarie.				

